

ASPETTI FISCALI DELLA VENDITA DIRETTA IN AGRICOLTURA

Bruna Scomparin



AI FINI IVA

L'azienda deve:

- Richiedere il numero di Partita Iva all'Agenzia delle Entrate
- Iscrivere alla sezione imprese agricole della Camera di Commercio di competenza.



AI FINI IVA

- se apre una attività che non ha mai dichiarato deve comunque produrre comunicazione unica all'agenzia delle entrate e alla camera di commercio dell'attività o delle attività svolte
- per alcune attività è necessario avere prima inoltrato la scia al comune di competenza.



AI FINI IVA

- se il prodotto venduto rientra in quelli normalmente prodotti dall'azienda agricola con la coltivazione del fondo o l'allevamento di animali



AI FINI IVA

In regime speciale agricolo (*sempre che il prodotto rientri tra quelli elencati nella prima parte della tabella A allegata al D.P.R.633/72 (es. vino,uova, miele, frutta, ortaggi ecc.)*)

E' necessario :

annotare l'incasso totale giornaliero comprensivo di Iva nel registro dei corrispettivi, non vidimato, entro il giorno non festivo successivo all'incasso distinguendo gli importi in colonne diverse a seconda del prodotto ceduto e della sua aliquota iva.

Non vi è obbligo di rilasciare "scontrino" al cliente privato.

Questa registrazione permetterà di eseguire la corretta liquidazione dell'imposta da versare periodicamente, sommata ad altri eventuali debiti IVA dell'azienda stessa.



AI FINI IVA

Per le aziende invece che hanno optato per la **detrazione normale iva**

E' obbligatorio:

certificare l'incasso dei corrispettivi mediante rilascio dello scontrino fiscale e/o ricevuta fiscale, che è stato recentemente sostituito dal documento commerciale semplificato.



AI FINI IVA



Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore l'obbligo per tutti i produttori agricoli che vanno a regime normale o che vendono prodotti non rientranti nella prima parte della tabella A (esempio salumi, carni bovine carni suine, succhi di frutta, grappa, marmellate, birra, pane) di dotarsi del Registratore Telematico al fine di procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica giornaliera dei corrispettivi all' Agenzia delle Entrate.

Tale obbligo è previsto sia per la vendita ai privati consumatori di tutti quei prodotti che non hanno percentuale di compensazione, sia nel caso l'azienda abbia optato per il regime normale iva.

Sia che la vendita venga effettuata con l'attività agricola


Sia che la stessa si svolga con l'attività connessa (es. PPL).

La mancata installazione del RT prevede una sanzione che va

da 1000 a 4000 euro.



POS



Obbligo e sanzioni

L'obbligo di dotarsi del POS è entrato in vigore ufficialmente nel 2012, ma solo la legge di bilancio n.124 del 2019, ha previsto delle sanzioni in caso di mancato adeguamento a far data dal **1 luglio 2020**.

Sanzione fissa pari a 30 euro + il 4% dell'importo rifiutato

La sanzione può applicarsi a tutti i pagamenti con carta rifiutati.

Il consumatore ha la possibilità di segnalare la violazione all'Agenzia delle Entrate per ogni rifiuto subito. (lotteria degli scontrini)



ATTIVITA' CONNESSE

ATTIVITA'

- Produzione di carni e prodotti della loro macellazione
- Produzione di carne essicata, salata o affumicata salsicce e salami
- Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di patate disidratato, di snack a base di patate, di patatine fritte e la sbucciatura industriale delle patate
- Produzione di succhi di frutta e ortaggi
- Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi
- Produzione di oliva e di semi oleosi
- Produzione di olio di semi di granoturco (olio di mais)
- Trattamento igienico del latte e produzione dei derivati del latte
- Lavorazione delle granaglie
- Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in guscio commestibile
- Produzione di pane
- *Produzione di paste alimentari fresche e secche (NUOVA VOCE)*
- Produzione di vini
- Produzione di grappa
- Produzione di aceto
- Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta
- Produzione di malto e birra
- Disidratazione di erba medica
- Lavorazione, raffinazione e confezionamento del miele
- *Produzione di sciroppi di frutta (NUOVA VOCE)*

ATTIVITA'

- Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento
- Produzione di filetti di pesce
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalle attività di:
 - coltivazioni di cereali, riso, legumi da granella e semi oleosi
 - coltivazioni di ortaggi e meloni, radici e tuberi
 - coltivazione del tabacco
 - coltivazione di piante tessili
 - floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti
 - coltivazione di uva
 - coltivazione di agrumi
 - coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo
 - coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio
 - coltivazione di frutti oleosi
 - coltivazione di piante per la produzione di bevande
 - coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
 - riproduzione di piante e relative ai sopra elencati gruppi
- *Manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segazione e la riduzione in tondelli, tavole, travi ed altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segazione delle piante. (NUOVA VOCE)*

Con il D.M. del 13/2/2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze è stato aggiornato l'elenco dei beni derivanti dallo svolgimento delle attività agricole connesse, soggette a tassazione sulla base del reddito agrario.



TENUTA DELLA CONTABILITA'

**Se siamo in presenza dello svolgimento
di una attività connessa**

è **OBBLIGATORIO** tenere separate le 2 attività gestendo registri iva separati per ogni attività,
in quanto il regime fiscale è diverso a seconda dell'attività svolta.



TENUTA DELLA CONTABILITA'

- **Regime IVA speciale:** vi e' obbligo di effettuare i passaggi interni (*dall'attività agricola a quella connessa*) fatturando i prodotti destinati alla trasformazione (come frutta, ortaggi per le conserve,).
- **Regime IVA normale:** Non vi e' obbligo di separare le 2 attività (*neppure di fatturare i passaggi interni*) qualora il regime adottato sia sempre lo stesso.



TENUTA DELLA CONTABILITA'

La liquidazione iva rimarrà comunque unica
per ogni contribuente
come pure la dichiarazione IVA .

Se l'azienda pone in essere operazioni diverse all'interno
dell'attività agricola (impresa mista) verranno considerate
con registrazioni separate.

L'IVA sarà totalmente a debito

e verrà detratta l'IVA relativa agli acquisti sostenuti per
produrre questi beni diversi

(es. bottiglie, etichette, spese della conserviera...)



TASSAZIONE AI FINI IMPOSTE DIRETTE

Se l'azienda cede al minuto prodotti rientranti nella prima parte della tabella A la tassazione prevista è quella catastale, indipendentemente dal fatturato.



TASSAZIONE AI FINI IMPOSTE DIRETTE

Se l'azienda svolge un'attività connessa elencata nella tabella pubblicata dal ministero e vende prodotti inseriti nella stessa tabella la tassazione rimane quella catastale.

Naturalmente nel rispetto della prevalenza dettata dalla quantità per prodotto omogeneo aziendale trasformato o dal raffronto di valore del bene se diverso dalla categoria merceologica .



TASSAZIONE AI FINI IMPOSTE DIRETTE

Per i prodotti acquistati e rivenduti in virtù della possibilità di vendere anche prodotti non aziendali, la tassazione sarà di tipo ordinario, cioè in base a costi e ricavi.

Le attività commerciali sono tassate in base al reddito d'impresa.



TASSAZIONE AI FINI IMPOSTE DIRETTE

Solo per le prestazioni di servizio
la tassazione è forfettaria

*La deduzione iva è pari al 50% dell'imposta
incassata*

*La deduzione ai fini imposte dirette è pari al 75%
dei ricavi).*

Diventa imponibile il 25% dei ricavi.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Bruna Scomparin

Ufficio IVA

Confagricoltura Treviso

